

IMPOSTE SUL REDDITO

Erogazioni liberali Covid-19: regole per la detrazione e la deduzione

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 66 D.L. 18/2020](#) ha introdotto specifici incentivi fiscali, sotto forma di **detrazioni o deduzioni**, a favore dei contribuenti che hanno effettuato nel corso del 2020 **erogazioni liberali**, in denaro o in natura, a sostegno delle **misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

In particolare, per le erogazioni liberali in denaro e in natura:

- effettuate **dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**;
- effettuate dai **soggetti titolari di reddito d'impresa**, si applica l'[articolo 27 L. 133/1999](#) che dispone la piena **deducibilità dal reddito** (anche ai fini Irap) delle **erogazioni liberali in denaro e la non tassazione del valore normale dei beni ceduti gratuitamente**, anche quelle effettuate in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. È prevista la deducibilità anche in caso di conseguimento di una **perdita fiscale** ([circolare 8/E/2020](#), quesito 5.3).

Per quanto riguarda la **determinazione del valore normale**, ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura effettuate sia da persone fisiche che da soggetti titolari di reddito di impresa, l'[articolo 66](#) prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli [articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.

In linea generale pertanto si applica l'[articolo 9 Tuir](#), tenendo conto che se il valore del bene così determinato è **superiore a 30.000 euro**, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, **non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi**, il donatore dovrà acquisire una **perizia giurata** che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un **bene strumentale**, l'ammontare della detrazione o della deduzione è invece determinato con riferimento al **residuo valore fiscale all'atto del trasferimento**; mentre se ha ad oggetto beni di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir](#) (beni alla cui produzione è diretta l'attività di impresa), l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale di cui all'[articolo 9 Tuir](#) e quello determinato per la valutazione delle rimanenze finali di cui all'[articolo 92 Tuir](#).

L'**erogazione liberale in natura** deve inoltre risultare da **atto scritto** contenente la **dichiarazione del donatore** recante la **descrizione analitica dei beni donati**, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del **soggetto destinatario dell'erogazione** contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi come misura di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19. Nel caso di **donazione di beni di valore superiore a 30.000 euro o di valore non determinabile** con criteri oggettivi, il donatore deve infine **consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima**.

Per quanto riguarda la **documentazione necessaria** per fruire della detrazione/deduzione delle erogazioni, l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 21/E/2020](#), ha innanzitutto chiarito che le stesse devono essere effettuate tramite **versamento bancario o postale**, nonché tramite **sistemi di pagamento** previsti dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari), e quindi **non sono detraibili/deducibili le erogazioni liberali effettuate in contanti**.

Inoltre, analogamente a quanto previsto **per la generalità delle erogazioni liberali** in denaro, è necessario che **dalla ricevuta del versamento bancario o postale** ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, **dall'estratto conto della società** che gestisce tali carte, sia possibile individuare il **soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a **finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

In caso di **donazione a favore della Protezione Civile**, in base a quanto previsto dall'[articolo 99 D.L. 18/2020](#) che ha regolato l'apertura di c/c bancari dedicati, viene ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione/deduzione, che **dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata** risulti che il versamento sia stato effettuato **su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica Covid-19**.

Si evidenzia infine che, con diversi interventi di prassi, è stato previsto che la **disciplina**

descritta è applicabile:

- alle **donazioni aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare**, alle condizioni di cui alla [circolare 8/E/2020](#) (quesito 5.4);
- alle donazioni effettuate direttamente alle **strutture ospedaliere sul territorio** ([circolare 3/E/2020](#), quesito 5.5);
- alle donazioni finalizzate a sostenere **l'acquisto di dispositivi informatici** per permettere agli studenti l'accesso alla didattica a distanza, non erogate direttamente agli Istituti scolastici ma **per il tramite di Comuni o Protezione civile**.